

Modello di ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE

Il presente documento costituisce un semplice modello⁸ la cui unica funzione è quella di fornire ausilio nell'eventuale redazione di un'ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

PREMESSA

[Redazione semplice, chiara e precisa su carta bianca, di formato A4, senza elementi superflui, dattilografata, *con pagine e paragrafi numerati in maniera ininterrotta* e in ordine crescente (10 pagine sono generalmente sufficienti)]

Il testo va redatto in caratteri di tipo corrente (ad esempio: Times New Roman, Courier o Arial) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt per le eventuali note a piè di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini, orizzontali e verticali, di almeno cm 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina)].

⁸ In larga parte ci si è ispirati al modello contenuto nel volume di F. Ferraro e C. Iannone (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale*, F. FERRARO E C. IANNONE (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 424.

PROCEDIMENTO N.

R.G. N.

Tribunale civile di ..., Sez. ...

Composto da

Nel procedimento n.

Attore:

[ricorrente, appellante]

contro

Convenuto:

[resistente, appellato]

Altre parti

[interveniente, controinteressato]

1. PROCEDIMENTO PRINCIPALE

I. *Illustrazione sintetica del procedimento*

1. Con atto di citazione/ricorso/appello notificato il/depositato in data l'attore/il ricorrente, l'appellante ... promuoveva un giudizio nei confronti di ... per sentir dichiarare

2. La domanda dell'attore/ricorrente è diretta all'accertamento/alla condanna ... nei confronti del convenuto [resistente], il quale, costituitosi in giudizio ..., ovvero all'impugnazione del

II. *Esposizione sommaria dei fatti di causa*

3.

2. DIRITTO NAZIONALE

I. *Disposizioni nazionali richiamate*

[Citazione esatta delle norme nazionali applicabili alla fattispecie in esame, indicate per esteso e senza interpolazioni del testo]

4.

II. *Eventuale giurisprudenza nazionale in materia*

[Indicazione degli orientamenti concernenti la fattispecie in esame segnatamente quelli prevalenti e più recenti]

5.

3. DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

[Citazione testuale, sintetica e fedele al testo, di tutte le norme del diritto dell'UE rilevanti ai fini della soluzione della questione. Il diritto dell'Unione deve applicarsi nel

procedimento principale. Seguono esempi:]

6. Secondo l'articolo.... [paragrafo, comma, lettera] del Trattato sull'Unione europea (TUE), e/o del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e/o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

7. Secondo l'articolo [paragrafo, comma, lettera] del regolamento

8. Secondo l'articolo [paragrafo, comma, lettera] della direttiva

9. Secondo l'articolo [paragrafo, comma, lettera] della decisione

10. Secondo i principi di

4. BREVE ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE

[Spiegare i dubbi sulla compatibilità della citata normativa nazionale con il diritto dell'Unione e i motivi per cui l'interpretazione del diritto dell'Unione sia rilevante ai fini della decisione. Nel caso in cui la Corte di giustizia si sia già pronunciata in materia, spiegare perché persistono dubbi]

11.

5. ARGOMENTI ESSENZIALI DELLE PARTI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE

[Illustrazione sintetica della posizione delle parti in ordine alla risposta da dare alle questioni pregiudiziali (facoltativo)]

12.

6. PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE DEL RINVIO

[Illustrazione della posizione del giudice del rinvio in ordine alla risposta da dare alle questioni pregiudiziali (facoltativo).]

13.

[7. RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ACCELERATO O DEL PROCEDIMENTO D'URGENZA, *solo ove sussistano le condizioni per richiederli*]

[Il giudice del rinvio è invitato a precisare quale dei due procedimenti sia richiesto nel caso di specie; è necessario esporre con precisione le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e, in particolare, i rischi derivante dall'utilizzo del procedimento ordinario]

14.

8. TRATTAMENTO SPECIFICO DELLA DOMANDA

[Eventuale necessità di un trattamento specifico della domanda legato, ad esempio, alla necessità di mantenere l'anonimato delle persone fisiche intervenute o alla particolare celerità con la quale la domanda deve essere trattata dalla Corte di giustizia]

15.

9. QUESITI PREGIUDIZIALI

[I quesiti devono figurare in una parte distinta e chiaramente individuabile della decisione di rinvio (preferibilmente all'inizio o alla fine di tale decisione)]

16. Per questi motivi il Tribunale di, come sopra composto, visto l'articolo 267, secondo comma [*organo giurisdizionale avverso le cui decisioni è possibile proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno*], TFUE, ritiene di dover sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

es.:

1) se il diritto dell'Unione – in particolare, l'articolo del TUE, TFUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del regolamento, della direttiva o decisione, nonché i principi dell'Unione di – deve essere interpretato nel senso che osta (o non osta) ad una normativa, del tipo di quella contenuta nell'art. paragrafo, lettera, della legge

oppure

se la nozione di ai sensi dell'articolo del TUE, TFUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del regolamento, della direttiva o della decisione ..., nonché dei principi dell'Unione di, debba essere interpretata nel senso che essa consente (riconosce/comprende), come previsto dall'articolo..., comma , paragrafo, lettera, della legge

2) nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se

3) nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se

10. FORMULE CONCLUSIVE

P.Q.M.

Il Tribunale di, Sezione ..., non definitivamente pronunciando sul (R.G. n. ...), così provvede:

– rimette alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale di cui in motivazione:

– ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme dell'originale della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa;

– dispone, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la sospensione del presente processo⁹.

Così deciso in, nella camera di consiglio del

Data

⁹L'ordinanza può riservare alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese oppure può essere preceduta o affiancata da una decisione non definitiva sulle questioni non oggetto dei quesiti pregiudiziali.

Firme

Trasmissione:

La domanda di pronuncia pregiudiziale è trasmessa alla Corte di giustizia dell'UE, unitamente ai documenti rilevanti del fascicolo della causa principale, per via telematica all'indirizzo DDP-GrefeCour@curia.europa.eu, oppure mediante plico raccomandato indirizzato alla cancelleria della Corte di giustizia (rue du Fort Niedergrünwald, 2925 Luxembourg).

Qualora sia trasmessa per via telematica, la domanda di pronuncia pregiudiziale originale è accompagnata dall'invio telematico del testo di tale domanda in un formato modificabile (es. «Word», «Open Office» o «LibreOffice»).

La modalità di trasmissione telematica, sempre da preferire, è fortemente raccomandata *nel caso in cui venga presentata una domanda di trattazione della causa con procedimento accelerato o procedimento d'urgenza*.

È preferibile l'utilizzo dell'applicazione e-Curia